



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 4 DEL 01-03-2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di marzo alle ore 15:30, nella Sala Riunioni Contram Via Le Mosse, 19 – sede provvisoria del Comune di Camerino - si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

PASQUI GIANLUCA	P	MARUCCI LEO	P
LUCARELLI ROBERTO	P	MANCINELLI ROBERTO	P
CERVELLI ERIKA	P	TROJANI FABIO	P
NALLI ANTONELLA	P	TAPANELLI PIETRO	P
VITALI TIZIANA	P	CAPRODOSSI ANDREA	P
PEPE ALBERTO	A	FANELLI MARCO	P
QUACQUARINI GIAN MARCO	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 1 Presenti n. 12

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.
MONTARULI ANGELO

Assume la presidenza PASQUI GIANLUCA Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

VITALI TIZIANA
MARUCCI LEO
FANELLI MARCO

Il Sindaco Presidente passa la parola all'assessore Roberto Mancinelli per illustrare l'argomento.

L'assessore Roberto Mancinelli: "Si propone di confermare le aliquote dello scorso anno".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del servizio tributi;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, dr. Fabio Pieroni, responsabile del servizio Tributi, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile sono sostituite dalle seguenti: *a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia

l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il D.M. 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente differito il termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

RITENUTO di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:

- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze): 2,2 per mille (esenti dal 1° gennaio 2016 secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 14 legge 28.12.2015 n. 208);
- abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 0 per mille;
- altri immobili: 0 per mille;
- aree fabbricabili: 0 per mille;
- fabbricati rurali strumentali: 1 per mille;
- terreni agricoli: 0 per mille;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI – approvato con atto C.C. n. 19 del 29.04.2014;

RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i seguenti pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi (Dott. Fabio Pieroni): parere favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e programmazione (Dott. Fabio Pieroni): parere favorevole;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- 1) di approvare la premessa come parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:
 - abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze): 2,2 per mille (esenti dal 1° gennaio 2016 secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 14 legge 28.12.2015 n. 208);
 - abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 0 per mille;
 - altri immobili: 0 per mille;
 - aree fabbricabili: 0 per mille;
 - fabbricati rurali strumentali: 1 per mille;
 - terreni agricoli: 0 per mille;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998.

PROPONE INOLTRE

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

tributi
Dr. Fabio Pieroni

Il Responsabile del Servizio
f.to

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione:

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi

dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile servizio Tributi (Dr. Fabio Pieroni): parere favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e programmazione (Dott. Fabio Pieroni): parere favorevole;

Vista la votazione resa per alzata di mano ed accertatone, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito proclamato dal Presidente:

consiglieri presenti	n.	12
consiglieri assenti	n.	1 (Pepe)
voti favorevoli	n.	8
voti contrari	n.	4 (Trojani, Tapanelli, Caprodossi e Fanelli)

D E L I B E R A

1) di approvare la premessa come parte integrante della presente deliberazione;

2) di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:

- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze): 2,2 per mille (esenti dal 1° gennaio 2016 secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 14 legge 28.12.2015 n. 208);

- abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 0 per mille;

- altri immobili: 0 per mille;

- aree fabbricabili: 0 per mille;

- fabbricati rurali strumentali: 1 per mille;

- terreni agricoli: 0 per mille;

3) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione resa per alzata di mano ed accertatone, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito proclamato dal Presidente:

consiglieri presenti	n.	12
consiglieri assenti	n.	1 (Pepe)
voti favorevoli	n.	8
voti contrari	n.	4 (Trojani, Tapanelli, Caprodossi e Fanelli)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 01-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to PIERONI FABIO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 01-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to PIERONI FABIO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO

F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 10-04-18

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 10-04-18

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-03-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA